



- 50,00 €/milioni (seconda tranche annualità 2005) per i lavori relativi alla SA-RC Lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 - Tratto tra il km 47+800 ed il km 53+800 - Delibere CIPE 155/05 e 149/06.

Anche tali somme non sono state tuttavia accreditate ad Anas nel corso dell'anno pur in presenza di numerosi solleciti e portano a €/milioni 1.042,51 le risorse finanziarie che Anas ha dovuto anticipare in mancanza dei previsti versamenti da parte dello Stato.

Nel corso del 2010 sono stati, peraltro, regolarmente versati ad Anas dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i contributi per l'ammortamento dei mutui in essere per il settore autostradale (€/milioni 129,32), per l'ammortamento dei mutui in essere in favore delle Concessionarie (€/milioni 59,39) e, altri contributi di minore entità (ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la S.S. 32 e la S.P. 299, lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi S.P. n. 231 e S.P. n. 238).

Nel corso dell'anno 2010 sono stati emessi i Decreti Interministeriali autorizzativi all'utilizzo di cassa dei contributi ai sensi della Circolare MEF/RGS n 15/2007 per i seguenti interventi, a seguito delle pubblicazioni delle relative Delibere Cipe:

Opera	Descrizione	Costo	Fonte normativa	Contributo annuale	Decorrenza	Volume attivabile
SS 106 Ionica - Variante di Nova Siri	Adeguamento all. Cat. B Variante di Nova Siri	88.056.008,78	Del. CIPE 165/07 e 91/06 - L. 296/06 art.1 co. 977	715.552,00	2008-2022	9.242.276,00
				163.471,00	2010-2023	
SS 675 Umbro-Laziale	Completamento tratto Civitavecchia-Viterbo: 3° Tronco-1° Lotto Stralcio A tra la SS 1 Bis (km 21+500) e la SP Vetralla-Tuscania (km5+800)	52.054.683,16	Del. CIPE 29/08 - L.244/07 art.2 co.257	4.813.745,00	2008-2022	52.054.683,16
SS 17 Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico	Tronco Antrodoco-Navelli: Variante sud all'abitato di L'Aquila- Raccordo tra la strada comunale Mausonia e la SS 17 ter-2° lotto	20.052.778,32	Del. CIPE 28/08 - L.244/07 art.2 co.257	1.001.731,00	2008-2022	10.832.476,56
Totale						72.129.435,72

Le richieste trasmesse per l'emissione dei Decreti Interministeriali per gli interventi qui di seguito indicati non sono ancora state riscontrate dal MEF:

Opera	Descrizione	Costo	Fonte normativa	Contributo annuale	Decorrenza	Volume attivabile
Viabilità di accesso all'Hub portuale di La	Interconnessione tra i caselli della A12 ed il porto: Variante alla SS1 Aurelia-3° lotto tra Felettino ed il	240.817.559,00	Del. CIPE 60/08-L. 244/07 art.2	7.754.097,00	2008-2022	214.621.131,00
				6.104.815,00	2009-2023	



Relazione sulla gestione

Spezia	raccordo autostradale		co.257	6.184.401,00	2010-2024	
Itinerario Palermo- Agrigento (S.S. 121-S.S. 189)	Ammodernamento tratta Palermo-Lercara Friddi-1° Stralcio funzionale: lotto 2- sublotti 2A e 2B	296.435.132,42	Del. CIPE 31/08 e 84/08 - L. 244/07 art.2 co.257	9.880.277,00	2008-2022	211.676.440,00
				4.421.154,00	2009-2023	
				6.544.044,00	2010-2023	
S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero	Realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, mediante eliminazione dell'intersezione semaforizzata al km 305+100 (Passaggio Napoleone) e dell'intersezione al km 304+300	10.626.700,00	Del. CIPE 75/06 - L.266/05 art.1 co.78 lett. m)	950.000,00	2007-2021	10.626.700,00
SS 106 Ionica - Lavori di costruzione 3° Megalotto dall'innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)	1° Stralcio funzionale dal km 0+000 (inizio del megalotto) al km 18+500 (svincolo di Trebisacce) e dal km 31+500 (allaccio funzionale in prossimità di Amendolara) al km 38+000 (fine del megalotto)	690.779.074,92	Del. CIPE 103/07 - L.296/06 art.1 co.977	15.345.833,00	2009-2022	154.430.000,00
	2° Stralcio funzionale dal km 18+500 (svincolo di Trebisacce) al km 31+500 (allaccio funzionale in prossimità di Amendolara)	543.975.167,94	Del. CIPE 30/08 - L.244/07 art.2 co.257	25.151.937,00	2009-2023	543.975.167,94
				25.151.937,00	2010-2024	
Bretella autostradale Campogalliano- Sassuolo	Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra la A 22 e la S.S. 467 Pedemontana	563.033.263,99	Del. CIPE 54/08 - L. 244/07 art.2 co.257	8.678.046,00	2009-2023	234.606.000,00
				13.017.069,00	2010-2024	
Itinerario Caianello (A1)- Benevento	Adeguamento a 4 corsie della S.S. Telesina dal km 0+000 al km 60+900	708.378.318,36	Del. CIPE 100/06 - L. 266/05 art. 1 co.78	9.834.000,00	2007-2021	110.000.000,00
Totale						1.479.935.438,94

Relazioni con le banche – utilizzo delle linee di credito e impieghi a breve termine

Nel corso del 2010 si è conclusa la gara indetta a fine 2009 per la selezione delle banche per la gestione dei flussi finanziari, a seguito della quale sono stati individuati gli stessi Istituti di Credito dei quali Anas si avvaleva già dal 2008, selezionati sempre con procedura di gara. In virtù della ricezione della normativa europea sui pagamenti, sono state migliorate ulteriormente le condizioni sui tempi di incasso e pagamento, consentendo un ulteriore risparmio di costi complessivo per Anas.

Con riferimento agli utilizzi di linee di credito a breve con Istituti Bancari (linee di credito senza garanzie di sorta), si fa presente che Anas pur in assenza di ingenti trasferimenti di cassa da parte del MEF, come sopra dettagliato, nel corso dell'anno è riuscita a fare ricorso all'indebitamento in misura estremamente transitoria e limitata (indebitamento medio circa 164 €/milioni). Gli interessi passivi maturati in corso d'anno sono infatti pari a circa 1 €/milione, mentre gli interessi attivi su giacenze di breve periodo, sebbene nel corso dell'anno 2010 i tassi di interesse si siano mantenuti su livelli molto bassi, sono stati pari a 7,2 €/milioni al lordo della ritenuta d'imposta.



ANAS S.p.A.

Relazione sulla gestione

Normativa sulla gestione dei flussi finanziari delle Società partecipate dallo stato non quotate

In riferimento alla norma emanata nell'anno 2009 (art. 18 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009) relativa alla gestione delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nel corso del primo semestre del 2010 è stato emanato il primo Decreto Ministeriale attuativo del MEF. In particolare il suddetto decreto prevede, all'art 2, che le società di cui sopra, possano prelevare i fondi a propria disposizione sui propri conti di Tesoreria per i pagamenti che non possono essere effettuati direttamente attraverso il servizio di Tesoreria dello Stato, solo in assenza di disponibilità sui propri conti bancari e postali e solo per effettive esigenze di spesa. Si fa tuttavia presente che, in rispetto a quanto inizialmente previsto dalla norma.

In ultimo, come indicato nel Decreto medesimo, le informazioni di cui al punto 1), sono trasmesse a partire dal IV mese successivo la messa a disposizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, della procedura informatica (art. 4, comma 2) e i dati, da trasmettere su base mensile, dovranno essere trasmessi per ogni mese entro i 90 giorni successivi al mese di riferimento. La procedura informatica è stata messa a disposizione delle Società a partire dal mese di luglio 2010 ed Anas ha regolarmente iniziato a trasmettere queste informazioni mensilmente con le modalità indicate in procedura.

Ulteriori stanziamenti per la realizzazione di nuovi interventi stradali e del Ponte sullo Stretto di Messina.

Come è noto, in data 6 marzo 2009 il CIPE ha preso atto del quadro predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare nel periodo 2009 – 2011 ed ha stanziato ulteriori risorse per finanziarne la realizzazione. Il quadro programmatico risponde all'impegno di garantire al Mezzogiorno una quota pari almeno al 30 per cento degli interventi complessivi e al Centro Nord una quota pari al 15 per cento delle risorse per le aree sottoutilizzate (FAS).

Gli interventi selezionati sono stati individuati sulla base del criterio di dare preminenza alle opere immediatamente attivabili, con l'obiettivo di smussare gli effetti della crisi economica in atto su PIL e occupazione.

Successivamente il CIPE, dopo aver adottato (nella seduta del 26 giugno 2009) la delibera di presa d'atto del Piano delle opere prioritarie 2009 - finanziato anche con il Fondo Infrastrutture per un importo di 7.596 €/milioni - e del relativo quadro di dettaglio degli stanziamenti deliberati dal CIPE medesimo nella seduta del 6 marzo 2009 (successivamente aggiornato nella seduta del 6 novembre 2009), ha provveduto ad attivare, con apposite delibere, alcuni interventi previsti dal suddetto Piano delle opere prioritarie 2009.

Peraltro nella seduta del 13 maggio 2010 il CIPE ha approvato:

- la ricognizione delle residue disponibilità del Fondo Infrastrutture, quantificate in 1,424 €/miliardi a fronte dell'iniziale dotazione di 12,3 €/miliardi;



- la riprogrammazione del Fondo Infrastrutture sulla base dei seguenti criteri:

1. continuità funzionale di opere di difesa idraulica in ambiti urbani di rilevanza sovranazionale;
2. opere manutentive della rete stradale e ferroviaria, per un importo complessivo non superiore a 560 €/milioni;
3. opere mirate al superamento di emergenze idriche;
4. interventi per la messa in sicurezza di opere stradali e ferroviarie;
5. opere mirate alla funzionalità del trasporto metropolitano;
6. opere mirate alla organizzazione delle piastre logistiche;
7. opere infrastrutturali supportate da capitali privati per più del 50%.

Inoltre il D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102 e successivamente modificato dal Decreto Legge 3 agosto 2009 n. 103, ha assegnato in via definitiva alla società Stretto di Messina S.p.A. un contributo in conto impianti di importo pari complessivamente a 1.300 €/milioni demandando al CIPE la determinazione delle quote annuali del contributo medesimo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. A tale riguardo il CIPE nella seduta del 6 novembre 2009 ha reso disponibile la prima quota annua, pari a 12,7 €/milioni.

Sempre in relazione al progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina si evidenzia che il CIPE nella seduta del 17 dicembre u.s., in aggiunta al contributo in conto impianti suindicato, ha assegnato 213 €/milioni ad ANAS e 117 €/milioni ad RFI, quali quote partecipative all'aumento di capitale della Società Stretto di Messina S.p.A., nonché 7 €/milioni per il finanziamento della Variante di Cannitello, opera complementare alla realizzazione del Ponte.

Si segnala infine che, con delibera 120 del 17 dicembre 2009, il CIPE ha assegnato, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 162 €/milioni a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento dei primi due lotti funzionali della strada statale Olbia-Sassari, il cui soggetto aggiudicatore è l'ANAS S.p.A. e che con la legge finanziaria 2010 sono stati stanziati ulteriori 470 €/milioni a favore di ANAS da destinare alla sottoscrizione degli aumenti di capitale previsti per Stretto di Messina S.p.A., successivamente ridotti a 423 €/milioni dal D.L. 78/2010.

**INDICATORI ECONOMICO – FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO**

La particolare missione di Anas rende scarsamente significativi molti dei tradizionali indicatori economico-finanziari tratti dal bilancio.

Sono pertanto di seguito presentati alcuni indicatori che si ritengono più significativi.

Indicatori economico finanziari	2010	2009
R.O.E. (Return On Equity)	0,38%	0,13%
EBITDA / Totale ricavi connessi alla gestione della rete	19,2%	16,3%
Reddito Operativo / Totale ricavi connessi alla gestione della rete	-3,8%	-17,0%
Beni gratuitamente devolvibili/ Totale finanziamenti per lavori*	48,66%	46,92%

*Fondi in gestione + versamenti in conto capitale

	2010	2009
Flusso monetario attività di finanziamento/		
Flusso monetario attività di investimento	0,46	1,49

€/milioni	31.12.2010	31.12.2009
Debiti v/banche	1.295,43	1.503,04
Attività finanziarie non immobilizzate	-120,38	-130,00
Disponibilità liquide	-1.372,23	-3.269,87
Posizione finanziaria debitoria netta	-197,18	-1.896,83

Il ROE esprime la remunerazione del capitale di rischio ed è pari al rapporto tra risultato dell'esercizio e patrimonio netto.

Nel 2010 tale indicatore è pari a 0,38%. Il risultato dell'esercizio pari a €/milioni 10,151 (quasi il doppio rispetto all'esercizio precedente) ha confermato il trend positivo di tale indicatore.

Il rapporto EBITDA/Totale ricavi esprime la marginalità delle attività operative correnti riferite all'esercizio della rete, prima della sottrazione degli ammortamenti (principalmente per lavori), dei relativi utilizzi dei fondi in gestione e degli accantonamenti per rischi ed oneri.

Tale rapporto si è incrementato dal 16,3% dell'esercizio 2009 al 19,2% dell'esercizio 2010, in ragione dell'incremento dei ricavi connessi alla gestione della rete.



Relazione sulla gestione

Il rapporto Reddito Operativo/Totale ricavi esprime la marginalità complessiva delle attività operative di Anas, al netto di ammortamenti, utilizzi dei fondi in gestione e accantonamenti per rischi ed oneri.

Tale rapporto è migliorato dal -17% dell'esercizio 2009 al -3,8% dell'esercizio 2010. Oltre a quanto già detto in merito al rapporto EBITDA/Ricavi, il decremento è dovuto al miglioramento del reddito operativo.

Il rapporto Beni gratuitamente devolvibili/Totale finanziamenti per lavori rappresenta l'incidenza percentuale della produzione di lavori complessivamente effettuata fino alla data del bilancio rispetto al totale delle fonti di finanziamento attribuite ad Anas per l'effettuazione di lavori.

Il rapporto è salito dal 46,92% al 48,66%, testimoniando un avanzamento della produzione durante l'esercizio superiore alle nuove attribuzioni di fondi.

Il rapporto Flusso monetario attività di finanziamento/Flusso monetario attività di investimento esprime invece l'entità dei flussi finanziari ricevuti da Anas nell'esercizio per l'effettuazione di investimenti rispetto ai flussi finanziari assorbiti dagli investimenti stessi.

Nel 2010 tale rapporto è stato pari allo 0,46, a sottolineare il fatto che i flussi di investimento hanno largamente superato i flussi di finanziamento; alla data di chiusura dell'esercizio gli investimenti sono stati solo parzialmente (per il 46%) coperti da fonti finanziarie incassate nell'esercizio. Ne è conseguito un assorbimento di risorse finanziarie, come dimostrato dalla diminuzione della posizione finanziaria netta, ascrivibile in particolare alla riduzione delle Disponibilità liquide. Al contrario, nell'esercizio precedente, il rapporto è stato pari a 1,49 a sottolineare che i flussi di finanziamento avevano ampiamente superato i flussi di investimento generando una consistente disponibilità finanziaria.

Non si ritengono significativi indicatori di natura non finanziaria, ad eccezione di quelli relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori, che saranno illustrati nell'apposita sezione della presente Relazione sulla Gestione.



SCENARI NORMATIVI E DEL MERCATO

Si riferiscono, in sintesi, le disposizioni che hanno riflessi significativi per le attività di ANAS:

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 Luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

La manovra Finanziaria di Maggio 2010 (D.L. n. 78 del 31 Maggio 2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ripropone e rende ancor più stringenti le misure di contenimento della spesa pubblica, con l'obiettivo del risanamento dei conti dello Stato, come già avvenuto attraverso le Leggi Finanziarie degli anni passati, in particolare:

- Legge Finanziaria 2006 (art. 1 commi 9 - 11: contenimento costi per consulenze, relazioni pubbliche ed autovetture);
- Legge Finanziaria 2008 (art. 2 commi 618 - 623: limiti alle spese di Manutenzione ordinaria e straordinaria per gli immobili);
- Legge Finanziaria 2009 (art. 61 commi 2 - 3 - 5 - 6: ulteriore contenimento costi per consulenze, relazioni pubbliche, promozioni e pubblicità).

La manovra Finanziaria di Maggio 2010 prevede:

- Spese per studi e consulenze e per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni. La legge prevede la riduzione di tali voci di spesa per le p.a. di cui all'art. 1, c. 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196. E' inoltre stabilito che le società inserite nel conto economico consolidato della p.a., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. 196/09, si conformano al principio di riduzione di spesa. A decorrere dal 2011 la spesa annua per tali voci non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Sono invece vietate le spese per sponsorizzazioni.
- Spese per missioni/trasferte: sempre dal 2011, sono ridotte del 50% (rispetto a quanto sostenuto nel 2009) le spese per missioni sostenute dalle p.a., inserite nel conto economico consolidato della p.a., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. 196/09.
- Spese per formazione: quanto appena detto vale anche per quanto concerne le spese di formazione.
- Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi: tali spese sono ridotte del 20% se sostenute dalle p.a., inserite nel conto economico consolidato della p.a., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. 196/09.
- Spese per manutenzioni: dal 2011 il limite del 3% del valore dell'immobile utilizzato per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è ridotto al 2%. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato si attribuisce all'organo interno di controllo il compito di verificare la qualificazione degli interventi di manutenzione previsti dall'art. in esame.



Per quanto attiene le spese per missioni/trasferte e di formazione, a seguito di chiarimenti chiesti al MEF, è emerso che Anas per tali tipologie di spesa non rientra nell'ambito di applicabilità di tali limiti.

Art. 15 Pedaggiamento rete autostradale Anas e canoni di concessione.

Il suddetto articolo ha previsto:

- **al comma 1**, *entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione entro il 30 aprile 2011 del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.A., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio*.

Nelle more dell'emanazione del sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà stabilire criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio e l'elenco delle tratte autostradali, è stato predisposto e pubblicato in data 13 settembre 2010 il bando di gara per la fornitura e messa in opera di un sistema di pedaggiamento senza barriere sulle autostrade ed i raccordi autostradali Anas e correlati servizi di manutenzione, gestione operativa del sistema di esazione e riscossione dei pedaggi e di training on the job alle strutture Anas fino al subentro nella gestione operativa del sistema. Alla data di scadenza fissata nella Lettera di invito per la presentazione della documentazione, 1° dicembre 2010, sono state presentate tre offerte. In data 18 gennaio 2011 è stata aggiudicata all'ATI Autostrade per l'Italia (mandataria) - Autostrade Tech – Sinelec (mandanti).

- **al comma 2**, l'applicazione di una maggiorazione tariffaria forfettaria di 1 euro per i veicoli leggeri (classi di pedaggio A e B) e 2 euro per i veicoli pesanti (classi di pedaggio 3, 4 e 5), presso le stazioni di esazione della rete in concessione che si interconnette con le tratte autostradali gestite da Anas. Le stazioni sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa.

ANAS, per il tramite delle società concessionarie, ha applicato con decorrenza 1° luglio 2010 le maggiorazioni tariffarie previste dal suddetto comma 2. Avverso tale applicazione sono stati presentati ricorsi al TAR Lazio e al TAR Piemonte da parte delle provincie di Roma e di Torino, di diversi comuni e associazione dei consumatori. Sia il TAR Lazio sia il TAR Piemonte hanno accolto i ricorsi. A seguito delle suddette ordinanze ANAS ha sospeso l'applicazione della maggiorazione tariffaria a partire dal 4 agosto per i transiti a mezzo Telepass e dal 5 agosto per tutti gli altri transiti. Il Consiglio di Stato in data 31 agosto 2010 ha respinto l'appello presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ANAS per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio. Con successivo provvedimento del 4 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha esteso a tutta Italia la sospensione dell'applicazione della citata maggiorazione tariffaria. Il mancato introito di tali maggiorazioni, stimato in circa 83 €/milioni, è stato garantito dall'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 125 del 5 agosto 2010, mediante rimodulazione finanziaria delle spese correnti di ciascun Ministero. L'importo delle maggiorazioni tariffarie dei pedaggi, al netto di IVA, fino alla sospensione è risultato pari a circa 14 €/milioni. Come è possibile evincere nelle informazioni di dettaglio riportate nella nota integrativa tale importo è stato iscritto nella voce "debiti verso altri";



ANAS SpA

Relazione sulla gestione

- **al comma 3**, che le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;
- **al comma 4**, l'aumento, in due fasi, dei canoni autostradali corrisposti annualmente dai concessionari ad Anas ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 3.8.2009 n. 102. In particolare, l'integrazione fissata, calcolata sulla percorrenza chilometrica, è pari a:
 - 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° luglio 2010;
 - 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- **al comma 5**, che i pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma – parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.

Art. 47 Concessioni autostradali.

Il comma 1, lettera a) contempla alcune modifiche all'art. 8-duodecies del decreto legge 8 aprile 2009, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, riguardanti le concessioni autostradali. In particolare prevede l'approvazione alla data del 31 luglio 2010 in luogo del 31 dicembre 2009 di tutti gli schemi di convenzione tra Anas e le società concessionarie autostradali già sottoscritti, a condizione che vengano recepite le eventuali prescrizioni richieste dal CIPE. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo "Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali".

Ulteriori modifiche

Rilevanti sono poi le ripercussioni in materia di politiche assunzionali anche qui, l'obbligo di "adeguamento" comporta l'estensione anche ad Anas del c.d. "blocco del turn over" con conseguente applicazione, per il quadriennio 2010 - 2015, delle limitazioni assunzionali previste direttamente per le Pubbliche Amministrazioni nei diversi anni (contratti a tempo indeterminato, determinato, contratti d'inserimento ecc.) secondo un dettagliato, duplice e concorrente limite all'incremento della spesa e delle persone assunte rispetto ai cessati nell'anno precedente.

Il D.L. 78/2010 ha previsto infine novità rilevanti per Anas anche in materia previdenziale (es. applicazione dal 2011 dello slittamento di un anno per le finestre di pensionamento ecc.).

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Regolamento del 2 marzo 2010

L'Autorità ha emanato il regolamento n. 2 del 2010 in materia di esercizio del potere sanzionatorio, di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006. Oltre ad aver compiutamente scandito le fasi del procedimento (dalla segnalazione, alla comunicazione di avvio al soggetto potenzialmente destinatario della sanzione, all'audizione, all'istruttoria), l'Autorità ha in particolare introdotto dei parametri di valutazione per determinare l'ammontare della sanzione e la durata della sospensione della partecipazione alle gare. Tali parametri sono: il valore economico dell'appalto cui l'infrazione si riferisce, la gravità dell'infrazione (tra cui la valutazione del dolo o



della colpa grave), le condizioni economiche dell'operatore coinvolto, la reiterazione dell'infrazione e l'opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze (c.d. ravvedimento operoso).

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Determinazione 11 marzo 2010 - Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici.

Con la determinazione in questione l'Autorità ha inteso fornire indicazioni interpretative attinenti alla disciplina applicabile ai rapporti tra amministrazione concedente e impresa concessionaria nella fase di esecuzione dei lavori previsti nell'ambito di un contratto di concessione di lavori pubblici. Tra le innumerevoli indicazioni che vengono fornite dall'Autorità viene chiarito che nell'esecuzione di questi contratti non può che essere rimesso al concessionario l'adempimento delle funzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla nomina del coordinatore in fase di progettazione. Al pari, starà al concessionario la nomina del coordinatore in fase di esecuzione, in ragione della necessità di un rapporto costante con le imprese esecutrici per valutare eventuali modifiche e interventi diretti a migliorare la sicurezza in cantiere. L'Autorità precisa infine che nel contratto di concessione è, comunque, possibile prevedere che il concedente sia chiamato a esprimere il proprio gradimento in ordine alla nomina di questi soggetti, il cui onere comunque rimane in capo al concessionario.

D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 - Decreto di attuazione della c.d. "direttiva ricorsi".

Il provvedimento in esame ha introdotto alcune importanti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, tali da incidere significativamente sull'attività di Anas S.p.A. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano: i nuovi termini dilatori per la stipula dei contratti, gli obblighi di comunicazione da effettuare ai concorrenti, la nuova disciplina del diritto di accesso agli atti di gara, le misure di incentivazione dell'accordo bonario, le disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, la previsione dell'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale; le innovazioni in materia di tutela processuale; la disciplina dell'inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni e negli altri casi, l'introduzione di sanzioni alternative; le modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche.

Direttiva del Ministero dell'Interno 23 giugno 2010 - Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

Con la Direttiva in questione, diramata a tutte le Prefetture, il Ministro dell'Interno ha emanato le linee guida per l'intensificazione dei controlli preventivi sulle imprese aggiudicatrici di opere pubbliche. Tra i soggetti da sottoporre a controllo rientrano coloro i quali si sono mostrati "più permeabili al pericolo di condizionamento mafioso, tra le quali tutte quelle legate al ciclo di calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, quale che sia il loro importo percentuale sul valore del contratto o dell'opera, nonché quelle connesse a settori collaterali, quali il trasporto terra, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, i servizi di guardiania, ecc." La parte finale della circolare, indica poi dettagliatamente gli ulteriori settori da sottoporre a controllo. La circolare, sotto il profilo operativo, considera funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati la sottoscrizione di un protocollo di intesa i cui contenuti mirano a realizzare una stretta, già a partire dalla lex specialis dell'appalto, prevedendo l'obbligo di "a) comunicare alla stazione l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or a similar character, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature, possibly reading 'Piero', located at the bottom right of the page.



Relazione sulla gestione

riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'allegata scheda tecnica, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; b) interrompere, conseguentemente, ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici controindicati, ossia nei cui confronti il prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo" e l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare tempestivamente al prefetto l'elenco delle imprese coinvolte.

Degno di autonomo rilievo è poi l'allegato 2 alla circolare che indica l'elenco delle clausole antimafia da inserire nei protocolli di legalità, nonché un'altra elencazione di clausole da inserire nei protocolli di legalità e da riprodurre nella *lex specialis* dell'appalto.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Il provvedimento in questione costituisce, unitamente alla specifica iniziativa sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il c.d. "pacchetto antimafia". In particolare, la nuova legge è volta, da un lato, a riordinare, razionalizzare ed integrare l'intera disciplina vigente in tema di disposizioni antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia ed operazioni sottocopertura e, dall'altro, ad introdurre nel settore degli appalti pubblici strumenti di controllo più incisivi di tracciabilità dei flussi finanziari e di aggressione ai patrimoni mafiosi. La Legge si compone di due parti: una, entrata in vigore lo scorso 7 settembre, che comprende, tra l'altro, la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, del controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e dell'identificazione degli addetti nei cantieri, e l'altra, che disciplina ulteriori profili (come il riordino della disciplina delle leggi antimafia nonché della materia delle certificazioni antimafia e l'istituzione della stazione unica appaltante) che necessita di successivi decreti attuativi. Di notevole impatto per l'attività di ANAS sono, in particolare, le previsioni contenute negli articoli 3 e 6 della Legge che introducono disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali. In particolare, il comma 1 dell'art. 3 della Legge sancisce in capo a appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese, nonché concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, il principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di conti dedicati bancari o postali per tutte le attività attinenti all'appalto. La norma prosegue disponendo che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici comunitari ed europei siano effettuati mediante bonifico bancario o attraverso l'addebito/accredito su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva. A carico dei soggetti sopra indicati viene, inoltre, previsto (art. 3, comma 7) l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'articolo in questione prevede poi specifici obblighi anche in capo alla stazione appaltante, la quale: a) deve inserire nei contratti di appalto - pena la nullità assoluta degli stessi - l'obbligo di conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 8). b) deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9).



Legge 17 dicembre 2010, n. 217 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Il 19 dicembre scorso è entrata in vigore la Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, provvedimento quest'ultimo con cui il Governo ha inteso modificare la disciplina della tracciabilità finanziaria dettata dagli artt. 3 e 6 dalla L. n. 136/10.

Tra le principali modifiche apportate, in sede di conversione, alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari introdotta con L. n. 136/2010 si segnala:

- il termine di centottanta giorni per l'adeguamento dei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 e dei contratti di subappalto e subcontratti da essi derivati decorre non più dalla data di entrata in vigore della legge, ma dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e, quindi, dal 19 dicembre 2010);
- i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della L. 136/10;
- passa da 500 euro a 1.500 euro la soglia per le spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- la costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere deve essere effettuata con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fermo restando l'obbligo di rendicontazione;
- sino all'adeguamento dei sistemi telematici, il CUP (codice unico di progetto) può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

Si segnala, infine, che L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, anche in seguito alla conversione del D.L. 187/2010, di modifica della L. 136/2010, con la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 fornisce ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, con riferimento alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici.

Legge 22 maggio 2010, n. 73 – Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali.

In sede di conversione del D.L. c.d. "antielusione", il legislatore ha disposto l'abrogazione del comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 53 del 20 marzo 2010 (recepimento della direttiva ricorsi). Detto comma disponeva che le nuove prescrizioni in materia di accordo bonario ed arbitrato, contenute negli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 53 del 2010, dovevano applicarsi ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163 del 2006. Con l'abrogazione della citata norma, dunque, le novità in materia di accordo bonario e arbitrato (tra le quali vi è la possibilità di recusare la clausola compromissoria) si applicano anche alle gare ed ai contratti in corso.



Legge 29 luglio 2010, n. 120 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Con la legge in questione sono state apportate varie modifiche al Codice della Strada. La norma persegue l'obiettivo, imposto a livello europeo, di riduzione del numero degli incidenti stradali e del conseguente numero delle vittime. Al riguardo, si è deciso di inasprire talune fattispecie ritenute più gravi, come l'eccesso di velocità o la guida sotto l'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Il provvedimento contiene norme comportamentali, norme di natura procedimentale, norme tecniche ed altre disposizioni anche indirettamente legate alla circolazione stradale.

D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 – Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Tale Decreto disciplina le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. La finalità del provvedimento è quella di regolamentare le modalità con cui i Prefetti, a seguito dell'attività di ispezione svolta presso i cantieri, intervengono nella fase di svolgimento dei lavori, attraverso l'emanazione di provvedimenti antimafia che producono effetti novativi e/o caducatori sulla documentazione in precedenza rilasciata ai sensi del D.P.R. 252/98. In particolare, in base al regolamento in esame l'amministrazione interessata ha la facoltà di procedere alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPR n. 252/98, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o alla autorizzazione del subcontratto.

Ministero dell'interno – Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere – Linee guida per i controlli antimafia – G.U. n. 187 del 12/08/2010.

Lo scorso 12 agosto 2010 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 187 le Linee guida per i controlli antimafia che disciplinano le c.d. white list applicate in via sperimentale nelle Province dell'Aquila, Teramo e Pescara. Le white list riguardano tutte le prestazioni che sono particolarmente esposte alle infiltrazioni criminali, quali ad esempio, le attività di fornitura di materiale edile, fornitura e trasporto di calcestruzzo, trasporto di materiali da discarica, gestione di discariche, trasporto e smaltimento dei rifiuti, noli a freddo e a caldo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, guardiania di cantieri. Le linee guida indicano le categorie di soggetti nei confronti dei quali devono essere effettuati i controlli: il soggetto che chiede l'iscrizione, i soggetti che controllano l'impresa, chi esercita cariche sociali o incarichi amministrativi, il direttore tecnico. All'atto dell'iscrizione tali soggetti non devono avere in corso procedimenti di prevenzione per mafia, processi per mafia, né frequentazioni o contiguità con soggetti che sono legati ad associazioni malavitose e di tipo mafioso. L'iscrizione nelle white list è revocabile in qualsiasi momento ed è soggetta a controlli. Le linee guida prevedono verifiche periodiche con cadenza semestrale; a tal fine, nei 30 giorni precedenti l'aggiornamento dell'iscrizione l'operatore deve produrre un'autodichiarazione con la quale attestare l'assenza di modifiche nell'assetto proprietario dell'impresa e negli incarichi amministrativi e tecnici. In caso di mancata



comunicazione, il Prefetto procederà alla sospensione cautelativa dell'iscrizione per la durata di 30 giorni, trascorsi i quali si procederà alla cancellazione. L'eventuale sospensione ha carattere cautelativo e non dà luogo alla risoluzione dei contratti in corso ma produce effetti sulla sottoscrizione di nuovi contratti che saranno "congelati" fino al termine della stessa. Nel caso di cancellazione, invece, gli effetti che si producono sono gli stessi di un'informazione interdittiva.

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Dopo un lungo e faticoso iter, il nuovo *Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici* è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre, n. 288. Ai sensi dell'art. 253, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il nuovo Regolamento entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo art. 253, comma 2, dal terzo decreto correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Lo schema di regolamento consta delle seguenti sette parti:

- parte I (Disposizioni comuni);
- parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari);
- parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);
- parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari);
- parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali);
- parte VI (Contratti eseguiti all'estero);
- parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).

Le principali novità del nuovo testo possono essere così riassunte:

- giungono al via le norme sulla validazione dei progetti, affidabile con gara anche a soggetti esterni, ma con regime di favore per le stazioni appaltanti;
- sarà possibile inserire una soglia per i ribassi nelle gare di progettazione con una nuova formulazione per limitare le offerte anomale;
- vengono ridotti del 50% i requisiti per accedere alle gare di progettazione;
- viene stralciato l'allegato A1, rinviando così la disciplina delle opere superspecialistiche;
- negli appalti integrati sarà sempre obbligatoria, come nelle concessioni, la qualificazione SOA per progettazione e costruzione.

Legge 4 novembre 2010, n. 183 – c.d. Collegato al Lavoro.

La Legge ha introdotto un numero rilevante di novità in tema di rapporti di lavoro: basti pensare alle maxi sanzione per il lavoro sommerso, alle sanzioni in materia di lavoro, al verbale



unico di notifica e diffida per le ispezioni, al tentativo facoltativo di conciliazione, alla certificazione dei contratti, all'arbitrato, all'impugnativa dei licenziamenti, dei recessi dai contratti a termine e delle collaborazioni, ai permessi, all'apprendistato.

La disciplina ha introdotto una forte contrazione dei termini in tema di impugnativa del licenziamento, estesi inoltre:

- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto al contratto;
- al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- ai contenziosi aventi ad oggetto casi di trasferimento ex art.2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento in un'altra unità produttiva;
- all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con termine decorrente dalla data di scadenza dello stesso.

In tutte queste ipotesi, a pena di decadenza, l'impugnativa per atto scritto deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione del licenziamento, ovvero della comunicazione dei motivi.

Le disposizioni inerenti alla decadenza dei termini si applica anche:

- ai contratti a tempo determinato in corso, con decorrenza dalla data di scadenza del termine;
- ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla data stessa;
- alla cessione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data di trasferimento;
- in ogni altro caso in cui il lavoratore chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, come nel caso dell'effettivo utilizzatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma un incremento del contenzioso per l'anno 2011.



ANALISI DELLA GESTIONE PER AREE DI ATTIVITÀ

Anas, nell'ambito della Convenzione Generale di Concessione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture il 19 dicembre 2002, svolge le attività seguenti:

- realizzazione, mediante appalti, di nuove opere sulla rete stradale ed autostradale;
- esercizio, monitoraggio e manutenzione dell'intera rete viaria di interesse nazionale.

Attività di Anas come stazione appaltante

Anas, controlla direttamente l'intera filiera di realizzazione degli interventi infrastrutturali, dei quali è soggetto attuatore, che comprende le varie fasi di progettazione, la procedura di appalto e di aggiudicazione, la fase realizzativa dell'opera compreso il collaudo e l'inserimento in esercizio.

Progettazione

La Direzione Centrale Progettazione gestisce il ciclo completo delle attività di progettazione e controllo per le nuove opere. Gli interventi stradali vengono seguiti, a partire dallo Studio di Fattibilità, attraverso i vari livelli progettuali (Preliminare, Definitivo, Esecutivo) sino alla fase di Appalto per la realizzazione delle opere.

L'attività di controllo comprende anche la fase di verifica delle progettazioni redatte dagli aggiudicatari di Appalti Integrati e Contraenti Generali, il supporto tecnico specialistico per le Perizie di Variante e la verifica tecnica delle progettazioni sviluppate dalle Concessionarie Autostradali.

La Direzione gestisce, inoltre, il processo di Pianificazione Trasportistica a supporto della programmazione e della progettazione.

Le attività tecniche del 2010

Nel corso del 2010 sono state sviluppate attività in relazione a circa 94 interventi a vari livelli di avanzamento progettuale, per un valore complessivo di circa 17.437 €/milioni. Si forniscono di seguito i dati relativi a tali interventi, indicando per ogni livello di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) le attività tecniche attivate.

Le attività svolte si possono infatti raggruppare secondo le seguenti principali tipologie:

- progettazione sviluppata internamente con personale Anas;
- indirizzo e controllo della progettazione svolta da progettisti esterni;
- istruttoria tecnica della progettazione sviluppata da Enti terzi con verifica ai fini dell'approvazione Anas;
- istruttoria tecnica delle progettazioni sviluppate da affidatari di prestazioni integrate: tale attività viene svolta secondo apposite procedure che, attraverso una serie di controlli di carattere tecnico ed economico (completezza e congruenza degli elaborati progettuali, rispetto delle Norme vigenti e delle prescrizioni, confronto con la progettazione affidata,